



CITTA' DI FIUMICINO

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

ORDINANZA SINDACALE N. 46 DEL 14-08-2023

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DI FALÒ, DI TENDAGGI - DIVIETO DI DETENZIONE E TRASPORTO MATERIALE IDONEO ALL'ACCENSIONE DI FUOCHI O ATTO A IMPIANTARE TENDE E RICOVERI PROVVISORI SULLE SPIAGGE IN OCCASIONE DEL FERRAGOSTO 2023.

Considerato che nel periodo estivo vengono solitamente accesi molti falò sulle spiagge del litorale e che nello stesso periodo vengono installati tendaggi, tende da campo e ricoveri provvisori sulle spiagge;

Considerato che in particolare l'accensione dei fuochi sull'arenile rappresenta un danno per l'ambiente e può essere pericoloso in prossimità degli stabilimenti balneari in legno, per i frequentatori delle spiagge e che l'installazione di tendaggi e ricoveri provvisori risulta fonte di assembramenti, schiamazzi notturni e relativa produzione incontrollata di rifiuti;

Considerato che si constata l'insorgenza di problematiche di sicurezza pubblica e privata legate inevitabilmente all'insorgenza di tali comportamenti;

Ritenuto doveroso contrastare e prevenire tali atteggiamenti collettivi attraverso il divieto di detenere o trasportare qualsiasi materiale idoneo all'accensione dei suddetti fuochi nonché all'installazione di tende da campo e/o ricoveri provvisori lungo il litorale nelle ore notturne;

Preso atto delle relazioni della Polizia Locale circa i gravi inconvenienti igienico sanitario verificatesi negli anni passati nel periodo di ferragosto a causa dell'installazione di tende di vario tipo sulle spiagge lungo il tratto di litorale ricadente del Comune di Fiumicino;

Ritenuta la necessità di prevenire gravi inconvenienti sanitari o di igiene pubblica;

Visto l'art.54 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

PER MOTIVI CONTINGIBILI ED URGENTI

ORDINA

1) di vietare in tutto il litorale del territorio comunale dal 13 agosto al 15 agosto 2023 dalle ore 21,00 alle ore 7,00 la detenzione, a qualsiasi titolo, il trasporto, con qualsiasi mezzo di legna da carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all'accensione dei fuochi sulla spiaggia nonché il divieto di installare tende da campo, tendaggi e ricoveri provvisori;

2) che la Polizia Locale e le altre forze dell'ordine assicurino il rispetto della presente ordinanza mediante appositi controlli.

3) Nei confronti dei contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

DISPONE

Agli Organi di Polizia di cui all'art.12 del C.d.S. di vigilare sull'esatta esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. Lazio o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza a:

Commissariato Polizia di Stato di Fiumicino;
Stazione dei Carabinieri di Fiumicino, Fregene e Passoscuro;
Compagnia della Guardia di Finanza di Fiumicino;
Capitaneria di Porto Fiumicino.

IL IL SINDACO

F.TO MARIO BACCINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005